



COMUNE DI ADRO  
PROVINCIA DI BRESCIA

# REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

*APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 46 DEL 27/12/2014  
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 2 DEL 19/02/2015*



## INDICE

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Oggetto e applicazione.
- Art. 3 - Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze.
- Art. 4 - Vigilanza.
- Art. 5 - Definizioni.
- Art. 6 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune.
- Art. 7 - Importi delle sanzioni.

### **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO.**

#### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.**

- Art. 8 - Comportamenti vietati.
- Art. 9 - Altre attività vietate.
- Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato.
- Art. 11 - Rifiuti.
- Art. 12 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.
- Art. 13 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto.
- Art. 14 - Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinenziali degli esercizi pubblici, di spettacoli viaggianti e simili.
- Art. 15 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.
- Art. 16 - Obblighi in caso di nevicate.
- Art. 17 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico/ operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.

#### **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.**

- Art. 18 - Manutenzione delle facciate degli edifici.
- Art. 19 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri.
- Art. 20 - Addobbi ed arredo di edifici, strade e piazze.
- Art. 21 - Inseidiamenti fuori e dentro le aree comunali.
- Art. 22 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste.
- Art. 23 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati, edilizia residenziale pubblica.



### **SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE.**

- Art. 24 - Divieti.  
Art. 25 - Disposizioni sul verde privato.

### **TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI.**

#### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI.**

- Art. 26 - Disposizioni generali.

#### **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' VARIE.**

- Art. 27 - Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie.  
Art. 28 - Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni o con ponteggi, steccati e simili.  
Art. 29 - Occupazioni varie del soprassuolo e del sottosuolo e divieti.

#### **SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E SIMILI.**

- Art. 30 - Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione.  
Art. 31 - Occupazioni per attività commerciali e similari su aree pubbliche non mercatali e commercio in forma itinerante.  
Art. 32 - Servizi Igienici presso gli esercizi pubblici

### **TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.**

- Art. 33 - Disposizioni generali.  
Art. 34 - Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative.  
Art. 35 - Abitazioni private.  
Art. 36 - Strumenti musicali  
Art. 37 - Dispositivi acustici antifurto.  
Art. 38 - Lavoro notturno.  
Art. 39 - Pubblicità fonica.



## **TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI.**

- Art. 40 - Custodia, nutrizione cura e ricovero degli animali.
- Art. 41 - Cura dei cani.
- Art. 42 - Mantenimento dei cani.
- Art. 43 - Cura dei gatti.
- Art. 44 - Colonie feline.
- Art. 45 - Tenuta degli equini
- Art. 46 - Animali randagi.
- Art. 47 - Protezione della fauna selvatica.
- Art. 48 - Spettacoli vietati.
- Art. 49 - Pratiche vietate.
- Art. 50 - Trasporto di animali su mezzi pubblici.
- Art. 51 - Animali liberi.

## **TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.**

- Art. 52 - Contrasto al commercio abusivo su area pubblica.
- Art. 53 - Installazione di apparecchi e congegni da gioco elettromeccanici o elettronici di cui all'art. 110 comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

## **TITOLO VII - NORME FINALI.**

- Art. 54 - Sanzioni.
- Art. 55 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.
- Art. 56 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.
- Art. 57 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità
- Art. 58 - Entrata in vigore



## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità.

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione.

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - Sicurezza, qualità e decoro dell'ambiente urbano;
  - Occupazione di aree e spazi pubblici;
  - Quietè pubblica e privata;
  - Protezione e tutela degli animali;
  - Esercizi pubblici, esercizi commerciali;
  - Sanzioni.

Art. 3 - Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze.

1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate, ove consentito, dai responsabili dei settori del Comune a seguito di istanza inoltrata ai settori stessi o al servizio protocollo generale del Comune.
2. Le istanze di cui al comma precedente devono contenere le seguenti indicazioni:
  - Soggetto richiedente: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, professione e attività esercitata, numero di codice fiscale ovvero partita iva del richiedente. Quando l'istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre i dati di cui al comma precedente, relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero di codice fiscale dell'ente o persona giuridica richiedente. Recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni al richiedente.
  - Oggetto della richiesta: deve essere indicato in modo preciso l'oggetto della richiesta ed in particolare se si tratta di area da utilizzare, l'estensione, la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature o materiali), attrezzature e materiali da porre sul suolo.
  - Motivo della richiesta: precisazione analitica dei motivi della richiesta ed in particolare, ove si tratti di iniziativa o manifestazione, se questa è con o senza scopo di lucro, a pagamento o gratuita.



3. Gli atti di competenza del Sindaco previsti nel presente regolamento possono essere, conformemente ai disposti dello statuto del Comune, delegati ai responsabili dei settori di cui al primo comma.

Art. 4 - Vigilanza.

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente alla Polizia Locale, nonché a quello di altri specifici settori del Comune o di enti o soggetti erogatori di pubblici servizi individuati con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il personale di cui sopra può nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 5 - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento con il termine bivaccare si intende l'utilizzo di un luogo pubblico, anche coperto, da parte di una o più persone in modo non conforme alle regole di ordinaria convivenza civile, realizzata mediante l'occupazione del suolo con giacigli di fortuna, alimenti, vassoi, scatolette, sacchetti, teli, coperte, bottiglie, indumenti o altro a significare l'intendimento del soggetto o dei soggetti a ivi consumare i pasti in modo ripetuto e/o a dormire in tal luogo.
2. Con il termine giardino pubblico, se non diversamente specificato, si intende un terreno piantato ad alberi ornamentali, con zone a prato, eventualmente ornate anche con vasche, fontane, piccoli edifici e simili, destinato a svago e passeggio e in generale è da riferirsi a quelle aree verdi inserite nel contesto urbano e così denominate in loco da cartelli, segnali od insegne.
3. Con il termine aiuola si intende ogni appezzamento di terreno, striscia o riquadro di terreno, di limitata estensione e forma varia, anche destinata a coltivazione, di norma delimitata.

Art. 6 - Divieto di uso di contrassegno, stemma e gonfalone del Comune.

1. E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private salvo autorizzazione comunale competente.

Art. 7 - Importi delle sanzioni

1. Le sanzioni sono modulate secondo criterio crescente dalle più lievi alle più gravi.



2. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria dal disposto dell'art. 7 bis del D.L.vo n° 267/2000 a ai sensi della Legge 689/1981.

Le sanzioni sono modulate nelle seguenti fasce secondo la gravità della violazione:

- Da € 25 a € 150 (pagamento in misura ridotta di € 50).
- Da € 50 a € 300 (pagamento in misura ridotta di € 100).
- Da € 65 a € 400 (pagamento in misura ridotta di € 130).
- Da € 80 a € 500; ( pagamento in misura ridotta di € 160).
- Fisse degli importi di € 300, € 450 ed € 500 per le violazioni progressivamente più gravi.

3. La violazione di disposizioni di Ordinanze emesse ai sensi od in applicazione del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa prevista dal disposto dell'art. 7 del D.Lvo n° 267/2000.

3. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 24 novembre 1981 n° 689.

4. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

5. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione della norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

7. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

8. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione delle Giunta Comunale.



## **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.**

Art. 8 - Comportamenti vietati.

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate;
- b) nelle strade, nelle piazze, sui marciapiede, sotto i portici pubblici o di uso pubblico sedersi per terra recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, sdraiarsi per terra, bivaccare ecc..;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e di sosta e altri elementi d'arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; è altresì vietato sdraiarsi sulle panchine impedendo l'uso ad altre persone, anche occupandole con oggetti o indumenti personali;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici;
- g) collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- h) lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- i) effettuare volantaggio e/o promozioni di materiale editoriale alle intersezioni stradali con consegna di volantini e/o pubblicazioni varie agli occupanti dei veicoli in circolazione, causando intralcio alla circolazione veicolare o mettendo a rischio la propria o altrui incolumità;
- j) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale; e in ogni caso è vietato l'accattonaggio nei pressi dei luoghi destinati alla memoria dei defunti e nei pressi dei pubblici edifici. E' vietato utilizzare animali per effettuare la questua. L'eventuale mancato rispetto di tale divieto, sanzionato per tre volte nell'arco dell'anno, comporta il sequestro dell'animale e il suo affidamento a struttura idonea;
- k) compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
- l) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
- m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- n) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;





- o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti, nonchè soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati; è altresì vietato sputare in luogo pubblico e gettare a terra mozziconi di sigaro, sigaretta e gomme da masticare;
- p) accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, petardi e simili nelle strade, giardini pubblici, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico; è altresì vietato lanciare gli stessi nei raccoglitori di rifiuti del servizio di nettezza urbana;
- q) effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada;
- r) frequentare in stato di ubriachezza molesta luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico;
- s) collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, manufatti e oggetti di ricordo infissi in modo permanente, manifesti, striscioni o simili, tranne nei casi espressamente autorizzati;
- t) rovistare o prelevare qualsiasi indumento o oggetto dai contenitori di raccolta delle Associazioni Umanitarie collocati sulla pubblica via;
- u) abbandonare e depositare sul pubblico suolo, bottiglie di vetro, lattine, contenitori vari. All'atto della contestazione, il trasgressore è tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati sul suolo pubblico;
- v) ostacolare il parcheggio dei veicoli o comunque indirizzare gli stessi negli stalli di sosta, richiedendo oboli in denaro o proporre altresì l'acquisto di qualsiasi oggetto od in generale molestare con richieste di denaro o altro gli occupanti dei veicoli;
- w) assumere, acquistare o ricevere, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n° 309/90 in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale.
- x)
- E' vietata la vendita/somministrazione di alcolici ai minorenni. Chiunque vende/somministra bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;
  - La vendita/somministrazione di alcolici ai minori degli anni 16 è punita ai sensi dell'art. 689 del Codice Penale.
  - La vendita/somministrazione di alcolici ai soggetti di età compresa tra gli anni 16 ed i 18 è punita, ai sensi dell'art. 7 comma 3 bis del D.L. n° 158/2012 convertito in legge n° 189/2012 n° 189 con una sanzione amministrativa.
  - E' vietata la detenzione/consumo a qualsiasi titolo di bevande alcoliche in luogo pubblico, parchi, piazze e vie per tutti i minorenni.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- da € 50,00 a € 300 per le lettere b-c-d-e-f-g-h-i-k-l-t.
- da € 65,00 a € 400 per le lettere j-m-n-o-p-q-r-u-v.
- da € 80,00 a € 500 per lettere a, x (quarto punto).
- Fissa di € 500 per la lettera x



Art. 9 - Altre attività vietate.

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rottami, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- f) esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o portare tali oggetti in luoghi pubblici;
- g) bruciare rifiuti di qualsiasi genere all'esterno o in caminetti interni, accendere fuochi o effettuare qualsiasi tipo di combustione anche in area di cantiere, salvo che non sia diversamente consentito dalla legge in vigore;
- h) bere appoggiando direttamente le labbra all'erogatore delle pubbliche fontane;
- i) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- j) collocare, appoggiare, legare i velocipedi su barriere di protezione di monumenti od altri elementi di arredo urbano; è altresì vietato legarli a saracinesche, cancelli, ringhiere, pali dell'illuminazione o segnaletica quando ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile;
- k) depositare e lasciare in permanenza i velocipedi fuori dagli appositi spazi predisposti, ove espressamente indicato;
- l) lasciare in stato di abbandono i velocipedi sul suolo pubblico. Sono considerati non più idonei alla circolazione i velocipedi in evidente stato di abbandono anche per mancanza di uno o più elementi, oppure depositati ininterrottamente per più di sessanta giorni decorrenti dalla redazione dell'annotazione di servizio a cura degli agenti di P.L. La violazione di cui alla presente lettera comporta, oltre alla sanzione pecuniaria, l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione e distruzione dei velocipedi non più idonei alla circolazione, indipendentemente dall'identificazione del trasgressore;
- m) tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose.
- n) La detenzione del composte domestico contenente rifiuti organici è vietata su balconi, terrazze, all'interno di garage e sui posti auto anche se privati. La distanza minima obbligatoria tra la compostiera e il confine con le altre proprietà è di m. 3.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- da € 25,00 a € 150 per le lettere d-e-h-i-j-k-l.



- da € 50,00 a € 300 per le lettere a-b-c-f-g-m-n.

Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato.

1. E' assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente su area pubblica o di uso pubblico e nei pubblici mercati qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde.
3. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
4. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera del personale addetto allo scopo.
5. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65,00 a € 400.

Art. 11 - Rifiuti.

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti secondo le modalità previste dal regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I rifiuti ingombranti non possono essere conferiti con le modalità di cui sopra né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento di tali rifiuti è consentito soltanto presso l'apposita isola ecologica.
3. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici porta a porta, i rifiuti classificati come speciali o pericolosi, nonché quelli provenienti da spazzamento delle strade.
4. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.



Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- da € 65,00 a € 400 per i punti n° 1,2.
- Fissa di € 300 per i punti n° 3 e 4.

Art. 12 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1. Al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo, di preservare il decoro urbano e di tutelare il benessere dei cittadini nonché mantenere un impatto estetico compatibile con la normale decenza, si prescrive che i luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, debbano essere tenuti in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, ripuliti con particolare riguardo dalle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

2. A tale scopo tali luoghi devono essere provvisti delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee ad evitarne l'inquinamento e l'impaludamento; dette opere devono essere mantenute in corretto stato di efficienza da parte di chi ne abbia la disponibilità.

3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo. I proprietari, conduttori, affittuari, devono inoltre mantenere puliti i marciapiedi antistanti le proprietà sporcati dal verde incombente; devono inoltre provvedere alla potatura dei rami, delle fronde, degli arbusti che si protendono sulle ripe dei fossi e all'eventuale loro pulizia affinché non vengano ostruiti i canali di scolo dell'acqua.

4. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o divenire deposito di rifiuti. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 10 terzo comma.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500.

Art. 13 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto.

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati e non, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività e conferirli con le modalità indicate nel regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.



Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500.

Art. 14 - Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinenziali degli esercizi pubblici, di spettacoli viaggianti e simili.

1. I gestori degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.

2. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.

3. Ai gestori di esercizi pubblici, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare anche se non occupano aree pubbliche o di uso pubblico, è vietato depositare o abbandonare rifiuti provenienti dall'attività dai medesimi gestita sul suolo pubblico indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio, della via o della piazza prospiciente. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.

4. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico, dell'esercizio artigianale o commerciale del settore alimentare, l'area adiacente e i relativi spazi pertinenziali devono risultare sgombri da ogni rifiuto.

5. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo e secondo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500.

Art. 15 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.

2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.



Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300.

Art. 16 - Obblighi in caso di nevicate.

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio incombenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Inoltre i proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualche scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi per una larghezza di almeno 1,5 metri o di provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo. I proprietari di piante i cui rami incombono direttamente su aree di pubblico passaggio devono provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza occupare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in ogni modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. E' fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

4. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300.

Art. 17 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico/ operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini, aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici



ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conduco l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 10 terzo comma.

3. Le carogne o carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, sono asportate e smaltite dai proprietari stessi, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente.

4. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- da € 50,00 a € 300 per il punto n° 1.
- da € 80,00 a € 500 per i punti n° 2,3,4.

## **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.**

Art. 18 - Manutenzione delle facciate degli edifici.

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

2. L'amministratore condominiale, ove presente, applica esternamente agli ingressi pedonali degli edifici amministrati, una targa indicante la denominazione del condominio e il nominativo dell'amministratore. Tali indicazioni devono essere costantemente aggiornate a cura dello stesso amministratore.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65,00 a € 400.

Art. 19 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri.

1. Su tutto il territorio comunale è vietato deturpare, imbrattare, danneggiare, collocare adesivi e materiali pubblicitari, sui monumenti, su superfici fisse o mobili pubbliche o private, su installazioni, muri ed edifici pubblici e privati. Tale divieto è esteso ai manti stradali ed alle opere pertinenti della strada, ivi compresi i pali dell'illuminazione, cabine



elettriche, pannelli fonoassorbenti e simili. Si applicano, in quanto compatibili, gli art. 56 e 57 del presente regolamento. Per i casi di particolare gravità riferiti al deturpamento o all'imbrattamento rimangono applicabili le specifiche sanzioni previste dal Codice Penale.

2. Il Comune provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico, blasfeme o contrarie alla pubblica decenza con addebito delle spese a carico di chi le ha effettuate, se identificato.

3. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- da € 25,00 a € 150 per il punto n° 3.
- Di € 300 per il punto n° 1.

Art. 20 - Addobbi, luminarie ed arredo di edifici, strade e piazze.

1. L'esposizione di addobbi ad ornamento di strade e piazze può essere autorizzata in particolari circostanze di interesse generale a condizione che siano rispettati criterio tecnico-estetici e osservate le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.

2. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui al comma precedente che devono essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzativo.

3. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto Nulla-Osta da parte dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

4. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non via sia preventivo consenso della proprietà.

5. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,20 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m. 3 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.





6. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza dei suddetti e delle installazioni alle norme di sicurezza, con particolare riferimento alle norme adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente e dalla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo, In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

7. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

8. E' vietata l'installazione di tende solari e simili sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio senza autorizzazione comunale. Le tende dovranno essere collocate ad almeno m. 2,50 dal marciapiede e m. 4 dalla carreggiata, inoltre non dovranno occultare le lampade di pubblica illuminazione e la segnaletica stradale. In caso di pioggia e di vento le tende non possono rimanere aperte se da esse ne deriva pericolo e intralcio alle persone o alla circolazione.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300.

Art. 21 - Insedimenti fuori e dentro le aree comunali.

1. Non avendo attualmente il comune aree attrezzate idonee ad insediamenti temporanei, a tutela della igiene sanitaria, della circolazione e della sosta, è vietato esercitare il campeggio, o comunque utilizzare come abituale dimora o bivacco: tende, camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, baracche o ripari di fortuna, su area pubblica o privata, aperta all'uso pubblico o comunque in qualsiasi altro luogo del territorio comunale.

2. In caso di accertata violazione alle disposizioni del comma 1, si procede d'ufficio alla rimozione degli autoveicoli o delle opere di cui sopra con addebito delle spese conseguenti al proprietario od ai detentori.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 450,00.

Art. 22 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste.

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi e sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo quanto previsto per l'accensione di fuochi finalizzati alla lotta ai parassiti specificatamente previsti con atti del servizio Provinciale agricoltura.



2. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello di suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

4. I camini e i condotti di scarico di prodotti aeriformi, di sfiati in genere e di condizionatori d'aria, di impianti di aspirazione di cucina, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500.

Art. 23 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati, edilizia residenziale pubblica.

1. E' fatto obbligo di mantenere ogni edificio pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.

2. L'installazione di macchinari a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

3. E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e la salute degli abitanti o il decoro dell'edificio. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

4. In caso di mancato utilizzo di edifici, gli stessi devono essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro e pulizia. I proprietari devono inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 300,00.



### **SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE.**

Art. 24 - Divieti.

1. Nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione, salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, inciderli;
- b) manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori piante e legname in genere;
- c) uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali;
- d) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- e) calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole fiorite o seminate;
- f) accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate a tale scopo e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- g) bivaccare e, fuori dalle aree attrezzate, consumare pasti, allestendo tavoli, panche e simili o accendere bracieri. Quando la consumazione di pasti o merende avviene in aree a ciò predisposte, gli intervenuti devono provvedere alla pulizia dell'area e delle attrezzature utilizzate;
- h) praticare giochi potenzialmente pericolosi e lesivi per gli altri utenti tenuto conto delle condizioni di luogo e di tempo e, in ogni caso, dell'affluenza di altri utenti;
- i) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui i giochi sono destinati;
- j) fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquee, ovunque presenti;
- k) lasciare aperti gli erogatori dell'acqua delle fontanelle dopo il loro utilizzo;
- l) utilizzare i luoghi individuati al presente articolo come siti di ricovero durante le ore notturne;
- m) accedere e transitare con ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori, anche se condotti a mano, salvo i veicoli atipici al servizio delle persone invalide il cui utilizzo sia indispensabile all'attività motoria di base;
- n) accedere e transitare con i velocipedi, di norma, al di fuori delle piste ciclabili, dei sentieri e delle strade bianche; in ogni caso il velocipede deve regolare la velocità in modo da non arrecare pericolo a persone o animali;

2. Le disposizioni di cui presente articolo si applicano altresì nelle zone boschive e nelle altre aree verdi, se non diversamente disciplinate.

3. La giunta comunale disciplina le modalità dei ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività non autorizzate al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati.



Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- da € 50,00 e € 300 per le lettere: a-b-c-d-e-f-j-k-l-m-n.
- da € 65,00 e € 400 per le lettere: g-h-i.

Art. 25 - Disposizioni sul verde privato.

1. In conformità a quanto stabilito dal codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare e pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere fatta almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3. I proprietari di aree prospicienti sulla pubblica via hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione.

4. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

5. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 e € 500.



### **TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI.**

#### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI.**

Art. 26 - Disposizioni generali.

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico nonché degli spazi soprastanti o sottostanti è subordinata al preventivo rilascio di apposita concessione osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla giunta comunale e secondo le norme contenute nel regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche per le aree private sulle quali risulta costruita servitù di uso pubblico o destinate ad uso pubblico, per i canali, i rivi e i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.

3. Oltre a quanto previsto dall'art. 3 e dai successivi articoli della sezione seconda del presente titolo le competenze in materia di concessione di occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono indicate nel regolamento per l'applicazione del relativo canone, nonché nei singoli regolamenti per materia.

4. L'occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio su di essi del commercio è soggetta alla disciplina dettata da apposito regolamento.

5. Le concessioni per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono soggette al versamento del relativo canone, salvo sia diversamente previsto ed esplicitamente disposto.

#### **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' VARIE.**

Art. 27 - Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie.

1. Previa presentazione di istanza di cui all'art. 3 e a seguito di relativa autorizzazione i richiedenti possono occupare spazi ed aree pubbliche per iniziative o manifestazioni di carattere politico, sociale, culturale, sportivo con il conseguente ingombro con attrezzature o materiale vario.

2. Quanto sopra non riguarda le manifestazioni organizzate direttamente dal comune.

Art. 28 - Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni o con ponteggi, steccati e simili.

1. L'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni di trasloco o per piccole manutenzioni di breve durata, deve essere preventivamente autorizzata con indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Parimenti deve essere preventivamente autorizzata l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con ponteggi, steccati o simili.



3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 e € 500.

Art. 29 - Occupazioni varie del soprassuolo e del sottosuolo e divieti.

1. La collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di bracci, fanali e similari è disciplinata dal regolamento della pubblicità e delle affissioni.

2. Apposito regolamento di manomissione del suolo pubblico disciplina anche la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico.

3. Salvo specifica autorizzazione non è consentita in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

4. Salvo apposita autorizzazione, è vietato collocare sul suolo pubblico contenitori o raccoglitori di giornali, volantini pubblicitari e simili. Tali oggetti, unitamente al contenuto, sono rimossi dal settore del comune competente e depositati presso le strutture idonee. Gli stessi sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero e custodia.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 e € 500.

### **SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E SIMILI.**

Art. 30 - Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione.

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione antistanti area pubblica o di uso pubblico può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata di detto suolo per la collocazione di tavolini e sedie o simili a condizione che siano rispettati criteri tecnico estetici e sempre che non vi si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica. La domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

2. Le disposizioni di cui al primo comma valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la collocazione di dehors.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 e € 500.



Art. 31 - Occupazioni per attività commerciali e similari su aree pubbliche non mercatali e commercio in forma itinerante.

1. Le occupazioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche mercatali ed il commercio in forma itinerante devono svolgersi con le modalità indicate nell'apposito regolamento.

2. Le occupazioni di aree pubbliche per attività commerciali e similari diverse da quelle di cui al comma precedente sono soggette ai seguenti limiti e condizioni:

- Le strutture fisse utilizzate devono avere caratteristiche preventivamente approvate dal responsabile del settore competente in materia di verde pubblico ed arredo urbano e devono essere sempre correttamente mantenute, anche eliminando eventuali iscrizioni apposte. L'approvazione ha validità per un quinquennio e deve essere rinnovata.
- Non è consentita l'esposizione di prodotti, merci o cartelli al di fuori della struttura fissa, anche se all'interno dell'area concessa.
- E' vietato l'uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni e l'uso di gruppi elettrogeni a scoppio.
- E' altresì vietato:
  - esercitare l'attività nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
  - allacciarsi agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica o installare prese d'acqua senza la preventiva autorizzazione dell'ente cui compete l'erogazione del servizio;
  - danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
  - collocare tende, assiti o altra opera fissa o mobile in modo da danneggiare o intralciare i passaggi destinati al pubblico;
  - accatastare prodotti od altro in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone.

3. Le aree pubbliche da destinare alle attività di cui al comma precedente sono individuate dalla giunta comunale, che ne determina anche le modalità di assegnazione.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 e € 500.

Art. 32 - Servizi Igienici presso gli esercizi pubblici

1. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di mantenere i bagni in buono stato e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.

2. Qualora i servizi igienici a disposizione dei frequentatori siano fuori uso, gli esercizi pubblici ed i locali di pubblico ritrovo dovranno rimanere chiusi sino al loro ripristino.

3. I primi quindici giorni di chiusura, dovuti a tali motivi, non si computano ai fini della pronuncia di decadenza dell'autorizzazione.



Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 e € 500.





## **TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.**

### **Art. 33 - Disposizioni generali.**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. Il responsabile del settore competente in materia di ambiente ed ecologia, su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori ed adotta, anche in applicazione della normativa vigente, ordinanza nei confronti di chi esercita arti, mestieri o industrie affinché gli stessi procedano alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'utilizzo di normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

5. Salvo manifestazioni autorizzate, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video presenti sui veicoli devono essere utilizzati contenendo sempre le emissioni sonore entro i limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.

6. Salvo autorizzazione, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video portati sulla pubblica via, nei giardini pubblici o altre zone attrezzate devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 e € 500.

### **Art. 34 - Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative.**

1. I gestori dei locali come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano pregiudizio per la quiete pubblica, o pericoli col comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili per rimuovere le cause.

2. Chiunque detenga all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24 e fino alle ore 07.



3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì porre in essere ogni cautela per assicurare che i suoni e rumori prodotti nei locali non arrechino disturbo all'esterno tra le ore 23 e le ore 8.

4. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

5. L'autorizzazione anche in deroga ai valori limite stabilito dalla normativa in tema di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

6. A seguito di accertamento di violazione ai sensi dei commi 1 e 2, il responsabile può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio e turbativa può applicare il disposto di cui all'art. 55.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 e € 500.

#### Art. 35 - Abitazioni private.

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 07:30 e dopo le ore 22:00.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purchè siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 07:30 e dopo le ore 20:00 nei giorni feriali. Nei giorni festivi invece è consentito solo tra le ore 10 e le ore 12 e tra le ore 15 e le ore 20. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.



Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 e € 500.

Art. 36 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 09 salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 e € 500.

Art. 37 - Dispositivi acustici antifurto.

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i cinque minuti primi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 e € 500.

Art. 38 - Lavoro notturno.

1. Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 21 e le ore 08.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 21 e le ore 08 è subordinata a preventiva verifica del rispetto delle norme a tutela dell'inquinamento acustico.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 e € 500.



Art. 39 - Pubblicità fonica.

1. La pubblicità fonica non è consentita nelle adiacenze e nel raggio di 200 metri degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri.

2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione, entro i centri abitati delle restanti zone dalle ore 09 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18:30.

3. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975 n° 130.

5. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 e € 500.



## **TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI.**

Art. 40 - Custodia, nutrizione cura e ricovero degli animali.

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso o di disturbo o molestia alle persone. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.

2. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data dell'inizio del trattamento e la fine dello stesso.

3. Il proprietario o il detentore deve controllare periodicamente lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed eliminare immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prendere altre adeguate misure di protezione. Il proprietario o il detentore deve sottoporre gli animali a controlli periodici ordinari volti alla prevenzione e tutela della salute degli stessi, nonché immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.

4. Il proprietario o il detentore deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro, o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. Le voliere per gli uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza sei volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza e altezza inferiore a cinque volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.

5. E' vietato abbandonare animali domestici o selvatici appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini pubblici e qualsiasi tipologia di corpo idrico. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da centri di recupero, istituti scientifici o altri enti autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

6. E' consentito far abbeverare animali domestici o attingere l'acqua dalle fontane pubbliche fatto salvo il divieto di cui all'art. 9 comma 1 lett i).

7. E' vietato detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse dal presente divieto le operazioni



di derattizzazione e disinfestazione, da eseguirsi con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle altre specie animali, previa adeguata informazione.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65,00 e € 400.

Art. 41 - Cura dei cani.

1. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario, singolarmente comprovati, la limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario è stabilita dalla normativa regionale in materia. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.

2. La detenzione di cani deve prevedere uno spazio di almeno otto metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere dell'animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di 6 metri di lunghezza a scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e i cani attaccati dovranno potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco dello stesso. E' altresì vietato tener legato un cane a nodo scorsoio.

3. Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.

4. L'impiego di collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato: sono eccettuati i fischietti di addestramento.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65,00 e € 400.

Art. 42 - Mantenimento dei cani.

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 45 giorni dalla nascita. Gli stessi sono responsabili nel caso il cane circoli liberamente da solo nel territorio comunale creando pericolo per tutti gli utenti della strada.

2. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.



3. I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se mordaci o sottoposti ad addestramento che comporti l'attacco a esseri umani, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a 1,5 metri, salvo le aree pubbliche appositamente individuate.
4. I cani possono essere lasciati liberi, purchè sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, solo nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, ove esistano. Dei danni che i cani eventualmente provochino al verde rispondono i proprietari.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani devono essere custoditi in modo da non creare danno alle persone.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, comprese le aree a loro destinate, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.
10. Ove sia detenuto almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
11. Per quanto non previsto, si applicano le norme di cui alla L.R. 16/2006 e al DPR 8 febbraio 1954 n° 320 così come modificato dalle vigenti normative.
12. Nei luoghi e nei locali privati recintati e chiusi all'accesso di terzi devono essere adottati tutte le necessarie misure atte ad impedire che il cane possa uscire dalla proprietà o comunque anche solo sporgendosi possa recare danno alle persone.
13. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio della bicicletta o altro veicolo.



14. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di adeguate aree di sgambamento per i cani, da usare con regolarità.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- Da € 25,00 a € 150,00 per i punti: -2-3-4-6-7.
- Da € 50,00 a € 300,00 per i punti: 1-5-8-10.
- Da € 80,00 a € 500,00 per i punti: 12-13.

Art. 43 - Cura dei gatti.

1. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per animale, più 0,5 mq per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie.

2. I recinti per i gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.

3. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde, ecc...

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300.

Art. 44 - Colonie feline.

1. Il Comune riconosce e tutela a norma di legge ( Legge 189/04 – L.R. 16/2006) le colonie feline presenti sul proprio territorio.

2. E' consentito ai soli cittadini muniti di regolare tesserino di riconoscimento introdursi nel territorio di una colonia felina al fine di provvedere al mantenimento e alla cura dei gatti.

3. Tali cittadini, definiti "gattari", potranno entrare in qualsiasi area pubblica o privata (previo consenso dei proprietari), comprese le aree condominiali.

Art. 45 - Tenuta degli equini

1. Per quanto riguarda la tenuta degli equini, quando circolano su strada pubblica o aperta al pubblico, i conduttori devono essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, al fine di raccogliere immediatamente le medesime.





2. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65,00 e € 400.

Art. 46 - Animali randagi.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle legge 14.08.1991 n° 281 e delle altre norme in vigore è fatto divieto di catturare animali randagi; resta ferma la possibilità di intervento ai fini sanitari, di soccorso e di accudimento per gli enti competenti e le associazioni protezionistiche riconosciute.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 e € 300.

Art. 47 - Protezione della fauna selvatica.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, vale per tutto il territorio comunale.

2. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di spavento per terzi.

3. Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola.

4. E' vietato detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 e € 300.

Art. 48 - Spettacoli vietati.

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 22 novembre 1993, n° 473 sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.

2. Sono vietati ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi della cuccagna o per bersaglio fisso e simili ed altre manifestazioni.



Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 e € 500.

Art. 49 - Pratiche vietate.

1. Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:

- a) mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
- b) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
- c) detenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- d) detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori e mustelidi;
- e) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- f) ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
- g) colorare o vendere animali colorati artificialmente;
- h) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanee; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- i) condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
- j) procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;
- k) lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- da € 65,00 a € 400 per le lettere: b-f.
- da € 80,00 a € 500 per le lettere: a-c-d-g-h-i-k.
- di € 300 per le lettere: e-j.

Art. 50 - Trasporto di animali su mezzi pubblici.

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dal soggetto che esercita il servizio.

Art. 51 - Animali liberi.

1. Il Sindaco con propria ordinanza in situazioni e circostanze eccezionali può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio comunale.



## **TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.**

Art. 52 - Contrasto al commercio abusivo su area pubblica.

1. E' vietato il trasporto a mano di beni destinati alla messa in commercio in grandi sacchi di plastica, borsoni (od in altri analoghi contenitori) da parte di chi non dimostri che detto trasporto avvenga nell'esercizio legittimo di attività commerciale. Il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facenti parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale.

2. E' vietato stazionare per prolungati periodi sulla pubblica via conservando la propria mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni, o analoghi contenitori e facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti ovvero accordandosi con gli acquirenti per la consegna di detta merce.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 300.

Art. 53 - Installazione di apparecchi e congegni da gioco elettromeccanici o elettronici di cui all'art. 110 comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

1. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. e relativi decreti attuativi, il divieto di utilizzo da parte di minori di anni 18 degli apparecchi di cui al comma 6 del succitato articolo deve essere reso noto dal gestore dell'esercizio presso cui sono installati mediante l'esposizione di idonei avvisi, ben visibili al pubblico.

2. La mancata esposizione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80 a € 500.



## TITOLO VII - NORME FINALI.

### Art. 54 - Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l' applicazione di una sanzione amministrativa secondo le cifre sottoindicate ad ogni articolo.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n° 689.

2. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 300,00 Euro. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

3. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di sospensione o di revoca del titolo autorizzatorio a svolgere l'attività o che altera i sigilli, è soggetto, fatto salvo le norme penali, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 450,00 Euro.

4. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere esibito agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 150,00 Euro.

5. Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento di diffida di cui agli art. 56 e 57 o non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o di rimozione di opere di immediata attuabilità, si rifiuti di eseguirli immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 500,00 Euro.

6. Ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n° 571 è possibile procedere all'applicazione dell'istituto del sequestro amministrativo. Fatto salvo che ciò non costituisca reato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 500,00 Euro a chi impedisce, anche temporaneamente, l'accesso degli agenti di Polizia Locale all'interno dei locali ove si svolga attività lavorativa, per le attività di accertamento di cui all'art. 13 primo comma della Legge n° 689 del 24 novembre 1981.

### Art. 55 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1. Per motivi di sicurezza urbana il responsabile del settore che ha rilasciato l'autorizzazione può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applica appositi sigilli ai locali ove sono state esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio è stato sospeso o revocato.



3. Nel caso in cui il titolare di pubblico esercizio o esercizio commerciale incorra, nell'anno solare, in tre violazioni della stessa indole, il responsabile del settore che ha rilasciato l'autorizzazione può, tenuto conto della gravità delle violazioni, sospendere il titolo autorizzatorio per un massimo di 60 giorni, anche nel caso di pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

4. L'inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività può comportare la revoca del titolo autorizzatorio.

Art. 56 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale imponendo tale obbligo al trasgressore; nel verbale è altresì precisato se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'organo accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive è soggetto alla sanzione di cui all'art. 54 c.5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi, o alla rimozione delle opere abusive a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 57 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, non sia di immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento; con successivo atto è notificata al trasgressore la diffida ad adempiere entro il termine massimo di 30 giorni

2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 54 c. 5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 58 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01.01.2015.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento determina l'abrogazione del precedente regolamento di Polizia Urbana n° 29 del 06.05.2003.

3. In ogni caso sono abrogate tutte le norme regolamentari che siano in contrasto con il presente.



4. Il presente viene pubblicato sul sito internet del Comune di Adro (BS) a tempo indeterminato.